

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

1.1. - E' costituita l'Associazione di donne "Casa di accoglienza delle donne maltrattate", nata dall'esperienza politica dell'U.D.I. di Milano.

1.2. - Essa ha sede legale in Milano, via Piacenza

14. Su deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire e riconoscere come propri, se le esigenze interne ed esterne lo richiederanno, Centri o Comitati periferici in altre località, stabilendo con apposito regolamento compiti, funzioni e strutture.


1.3. - La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 - SCOPO

2.1. - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha fini esclusivamente solidaristici.

Le sue azioni sono finalizzate a:

- riconoscere valore al genere femminile;
- affermare la libertà e l'inviolabilità del corpo femminile;
- valorizzare le diversità di culture ed etnie come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza;
- salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;
- rispondere ai bisogni delle donne che hanno subi-



to maltrattamenti e/o violenze in famiglia e nel sociale.

2.2. - L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire servizi, azioni, iniziative e spazi che forniscano sostegno alle donne che subiscono o hanno subito maltrattamenti e/o violenza;

2.3. - Per raggiungere le finalità sopra esposte l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle donne aderenti (come L.R. 22 del 24.7.93 o da altre leggi in materia vigenti o emanate).

Alle volontarie che svolgono compiti inerenti all'attività dell'Associazione si richiede la frequenza di corsi di formazione organizzati dall'Associazione o da altri Enti dalla stessa indicati e la continuità dell'attività volontaria. Sono previsti rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo che fisserà di volta in volta anche il limite massimo di _____ retribuzione delle figure di coordinamento che fossero necessarie al funzionamento delle attività e occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2.4. - L'Associazione ha inoltre lo scopo di costituirsi parte civile nei processi, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e su imprescindibile consenso della donna.

ART.3 - MODALITA' DI AZIONE

3.1. - Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:

- lavorare per sviluppare una cultura politica dell'inviolabilità del corpo femminile;
- fornire alle donne che abbiano subito o subiscano violenze e maltrattamenti il sostegno, gli strumenti e le occasioni per affrontare i problemi di carattere sociale, professionale, psicologico e legale da essi derivanti, sia attraverso l'informazione che con le consulenze;
- offrire ospitalità nelle proprie strutture alle donne ed i loro figli quando ve ne sia la necessità;
- garantire riservatezza, anonimato e segretezza alle donne che si rivolgono all'Associazione.

3.2.- Le attività dell'Associazione sono:

- la gestione di servizi di consulenza legale e psicologica, ospitalità ed accoglienza, orientamento al lavoro e sostegno pedagogico e psicomotorio;
- la ricerca, lo studio e l'elaborazione sulle espe-



u-

rienze dei Centri anti-violenza e delle Case di accoglienza delle donne in quanto spazi e luoghi di promozione di autonomia delle donne;

- la produzione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad essa collegate;

- l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi attraverso la promozione di iniziative specifiche, convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento, nonché attraverso attività di formazione, innovative e sperimentali, integrative e di supporto.

3.3. - Per la realizzazione delle attività previste al punto precedente l'Associazione può avvalersi della collaborazione di sostenitrici e sostenitori, di enti locali, nazionali e sovranazionali, di organizzazioni, di associazioni e gruppi di donne, stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

ART.4 - SOCIE

4.1. - Le forme associative previste sono: socie fondatrici, socie onorarie e socie inattive.

4.2. - Sono socie fondatrici coloro che sono intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché tutte coloro che verranno ammesse con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, in relazione al lo-

ro maggiore contributo personale per lo sviluppo
delle attività sociali.

-5-

4.3 - L'ammissione delle socie fondatrici è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due socie.


4.4.- Possono essere nominate socie onorarie, su deliberazione del Consiglio Direttivo, donne aventi particolare rilievo e prestigio a parere dello stesso Consiglio Direttivo; Tale nomina avrà efficacia a decorrere dalla data di accettazione scritta;

4.5. - L'acquisizione della qualità di socia implica l'accettazione senza riserve del presente statuto.

4.6. - La qualifica di socia si perde:

- per dimissioni presentate per iscritto;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessata del fatto addebitato. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessata.

4.7. - Sono socie inattive coloro che, condividendo a pieno le finalità dell'associazione e i modi di realizzazione, ciò manifestino contribuendo alle attivi-



tà dell'Associazione tramite il versamento della quota associativa, senza peraltro sottostare all'integrale applicazione dello Statuto nè alle delibere assembleari.

4.8. - Il recesso e/o esclusione dell'Associazione non daranno diritto al rimborso delle quote versate

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale delle socie fondatrici e onorarie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente e la Vice-Presidente

5.2. - Le cariche sociali sono gratuite e - data l'assoluta democraticità della struttura associativa - elettive.

ART.6 - L'ASSEMBLEA GENERALE

6.1. - L'Assemblea Generale si compone di tutte le socie fondatrici e onorarie in regola con il versamento delle quote sociali.

6.2. - L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro il mese di giugno per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale su convocazione del Consiglio Direttivo ed in sessione straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richie-

sta motivata da almeno un decimo delle socie fondatrici e onorarie.

- 7 -

6.3.- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno metà delle socie fondatrici ed onorarie in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle socie intervenute.


6.4. - È ammesso il voto per delega. Ciascuna socia potrà rappresentare un'altra socia e la delega dovrà risultare da atto scritto.

ART.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari fino ad un massimo di 9 socie fondatrici e onorarie elette nell'Assemblea Generale; esse rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

7.2. - Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività dell'Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il perseguimento dei fini, riferendone all'Assemblea Generale e attuando le sue deliberazioni.

7.3. - Il Consiglio Direttivo ha il compito di approvare il regolamento per la gestione del Centro di Accoglienza e della Casa di Ospitalità nonché di stabilire le quote sociali.



7.4. - Il Consiglio provvede ad esaminare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione dai quali devono risultare i beni ed i contributi. Il Consiglio può conferire ad una o più dei suoi membri procure e deleghe per singoli atti o categorie di atti.

7.5. - La Presidente e la Vice-Presidente vengono nominate dal Consiglio Direttivo e scelte tra le socie che ne fanno parte.

0 La Presidente e la Vice-Presidente hanno la rappresentanza e la firma dell'Associazione e sono pertanto autorizzate a riscuotere a qualsiasi titolo somme per qualsiasi importo da pubbliche amministrazioni o da privati ed a lasciare liberatorie quietanze. Esse hanno inoltre il potere di nominare avvocati e procuratrici alle liti nei giudizi attivi e passivi e davanti a qualsiasi giurisdizione. IN caso di loro assenza o impedimento ne fa le veci un'altra consigliera delegata a tale scopo.

La durata delle cariche è di tre anni al termine dei quali la Presidente e la Vice-Presidente sono rieleggibili.

7.6. - Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario esso nomina una o più revisore dei conti, scelte preferibilmente fra le non socie. Esse esamine

ranno la contabilità e controlleranno la cassa dell'Associazione e con verifiche semestrali riferiranno sul bilancio al Consiglio stesso. Le revisioni dei conti saranno invitate alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

7.7. - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono valide solo con la presenza della maggioranza delle componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art.8 - BILANCIO


8.1. - Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal gennaio al dicembre dell'anno in esame.

8.2.- Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'Assemblea delle Socie Fondatrici e Onorarie con la maggioranza delle presenti entro il mese di giugno.

ART.9 - ENTRATE

9.1. - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote delle socie fondatrici e inattive;
- contributi pubblici e privati;
- attività di autofinanziamento;
- contributi di sostenitrici e sostenitori;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;



10 -

- attività marginali di carattere commerciale.

ART.10 - MODIFICHE

10.1. - Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione saranno deliberati dalla Assemblea generale delle socie fondatrici e onorarie in sessione straordinaria.

Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti delle socie fondatrici onorarie; per l'approvazione è necessaria la maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di tre quarti delle socie fondatrici e onorarie; per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta delle socie fondatrici ed onorarie.

Dopo la liquidazione, i beni saranno devoluti ad organizzazioni operanti in analogo settore;

ART.11 - RINVIO

11.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia agli artt.36 e seguenti del Codice Civile.

FIRMATI: GAETANA MARIA LUISA O MARISA GUARNERI,
TIZIANA CATALANO, ANNA PAOLA BOCCIARELLI, MARIA
SILVIA MARI, DANIELA CROCE, CINZIA PAVANATI,
DANIELA BRUSONI, ESTERINA ROSANNA SABATINO, AGATA

TRAINA, PATRICIA CICOGNA, VALERIE BÉNETEAU, MARIA

- M -

LUISA MARSALA LUPO Notaio.

Registrato a Gallarate il 04-10-84

N. 3817 r. ed. I l. 2000

Le presenti copie è conforme all'originale.

Costa di Sediti

€. circolo per uso Calvino

Sesto Calende 14-10-1984

[Handwritten signature]

